



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

C.F. 90032250608 – Cod.Mecc. FRIC857001 – C.U.U. UFZX3 E-mail: [fric857001@istruzione.it](mailto:fric857001@istruzione.it) - [fric857001@pec.istruzione.it](mailto:fric857001@pec.istruzione.it)

Sito web: - <https://www.icsantelia.edu.it/web/> - Sede Legale: Via IV Novembre snc – 03049 - SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) – tel. 0776350200

Anno scolastico 2023/24 | CDS 184

S. Elia Fiumerapido, 09/02/2024

AI GENITORI  
AI COORDINATORI DI CLASSE  
AI DOCENTI SSIG E SCUOLA  
PRIMARIA  
RE E SITO WEB

Oggetto: Richiamo alla **VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E FREQUENZA SCOLASTICA A.S. 2023/24**  
+ **MODELLO INADEMPIENTI**

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...]ai fini della validità dell’anno scolastico[...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTO il D. lgs 62/2017;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

VISTA la **delibera n. 4b del Collegio dei Docenti del 04 settembre 2023**;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

### SI COMUNICA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2023-2024, è fissato nella seguente **tabella**; si precisa che una frequenza irregolare e/o saltuaria, oltre a minare il percorso di apprendimento dell’alunna/o, si configura come evasione dell’obbligo scolastico.

Qualora la frequenza degli alunni **si presenti come irregolare e/o saltuaria**, questa dirigenza provvederà – per il tramite dei coordinatori delegati e degli uffici di segreteria - ad avvisare le famiglie sollecitandole a un comportamento di maggiore cooperazione con la scuola per non vanificare il diritto all’istruzione che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini. Nel caso in cui la famiglia non ottemperi all’**obbligo di istruzione dei figli** (frequenza gravemente irregolare o addirittura non frequenza alle lezioni), questa dirigenza provvederà a segnalare alle autorità competenti la violazione della specifica norma del codice civile.

### SCUOLA SECONDARIA

Per la scuola secondaria di I grado trovano applicazione le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico indicate dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primociclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dalla C.M. n. 20/2011.

Tali disposizioni prevedono che “...ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

# ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

C.F. 90032250608 – Cod.Mecc. FRIC857001 – C.U.U. UFZX3 E-mail: [fric857001@istruzione.it](mailto:fric857001@istruzione.it) - [fric857001@pec.istruzione.it](mailto:fric857001@pec.istruzione.it)

Sito web: - <https://www.icsantelia.edu.it/web/> - Sede Legale: Via IV Novembre snc - 03049 - SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) – tel. 0776350200

Rientrano nel numero delle ore di assenza:

- i ritardi nell'orario d'ingresso;
- le uscite anticipate;
- le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati;
- le assenze collettive (scioperi, manifestazioni);
- le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, ecc. perché, in caso di non partecipazione, è obbligatoria la presenza a scuola).

## SCUOLA PRIMARIA

Benché la normativa vigente non ponga un limite al numero di assenze tollerate, anche per la scuola primaria, ricadendo nella scuola dell'obbligo, non sono ammesse assenze se non per motivate ragioni di famiglia o per salute. Una frequenza regolare garantisce ai piccoli discenti un percorso didattico - educativo lineare e privo di interruzioni che potrebbero essere da pregiudizio al loro percorso di apprendimento.

**I coordinatori di classe dovranno prontamente segnalare alla dirigenza alunni con frequenza saltuaria o irregolare o casi che raggiungano i limiti di validità proposti dal Collegio dei Docenti con delibera del 4 settembre 2023**

- su 33 settimane del **tempo normale** (28 ore settimanali) e 924 ore di frequenza previste, il limite di assenze consentite è di 231 ore con almeno 693 ore di frequenza;
- su 33 settimane del tempo normale (29 ore settimanali) e 957 ore di frequenza previste, il limite di assenze consentite è di 239 ore con almeno 718 ore di frequenza;
- su 33 settimane del **tempo pieno** (40 ore settimanali) e 1320 ore di frequenza previste, il limite di assenze consentite è di 330 ore con almeno 990 di frequenza;

SI RENDONO NOTI IL MONTE ORARIO MINIMO E IL NUMERO MASSIMO DI ORE E DI GIORNI DI ASSENZA TOLLERATI PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2023/24 COME DI SEGUITO TABELLATI:

SCUOLA	n. ore settimanali	n. settimane	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
PRIMARIA (tn)	27	34	918	689	229
PRIMARIA (tn)	28	34	952	714	238
PRIMARIA (tp)	40	34	1360	1020	340
SECONDARIA I° GRADO	30	34	1020	765	255
SECONDARIA I° GRADO (t. p.)	36	34	1224	918	306

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

C.F. 90032250608 – Cod.Mecc. FRIC857001 – C.U.U. UFZX3 E-mail: [fric857001@istruzione.it](mailto:fric857001@istruzione.it) - [fric857001@pec.istruzione.it](mailto:fric857001@pec.istruzione.it)

Sito web: - <https://www.icsantelia.edu.it/web/> - Sede Legale: Via IV Novembre snc - 03049 - SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) – tel. 0776350200

### DEROGHE

Per gli alunni che non raggiungano il 25% del totale ore previste dal piano di studi sono previste, in riferimenti all'articolo 5 del D.Lgs 62/2017 motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, deliberate dagli OOC ovvero:

**Motivi di salute documentati** → **casi Covid adeguatamente e tempestivamente comunicati e documentati;**

- Assenze per gravi motivi di salute documentati da certificati medici del SSN;
- Periodo di convalescenza post-operatorio;
- Terapie riabilitative e/o cure programmate reiterate nel tempo;
- Patologie persistenti/croniche certificate dal medico e comunicate preventivamente dal genitore al DS.
- Ricoveri e day hospital;
- Infortunio avvenuto a scuola;
- Patologie infettive che richiedono il necessario allontanamento dell'alunno dalla scuola.

### Motivi di famiglia e/o personali

- Situazione di disagio segnalate dai servizi sociali e comunicate dal DS al Consiglio di Classe;
- Rientro nel paese d'origine per motivi legali;
- Alunni in affidamento parziale o totale a case-famiglia.

### Motivi sportivi, artistici, di studio e religiosi

- uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste dal genitore e certificate dall'Ass. sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- partecipazione ad attività agonistiche e sportive riconosciute dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza. • adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).

Gli alunni della scuola secondaria che al termine dell'anno scolastico avranno superato il limite massimo di assenze non verranno scrutinati, se non rientranti nelle deroghe sopra illustrate, e non saranno ammessi all'anno successivo o all'esame di Stato.

I Coordinatori di classe hanno l'obbligo di segnalare prontamente a questa dirigenza eventuali assenze che possano essere da pregiudizio sia agli apprendimenti sia alla validità dell'anno scolastico, utilizzando il [modello disponibile in modulistica \(link\)](#).



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT. NAZARIO MALANDRINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93

